

## REGOLAMENTO (UE) N. 1056/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari per quanto riguarda le misure transitorie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1332/2008 il termine per la presentazione delle domande relative agli enzimi è di ventiquattro mesi dalla data di applicazione delle misure di attuazione che devono essere adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari<sup>(2)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008<sup>(3)</sup> è applicabile dall'11 settembre 2011.
- (3) L'istituzione dell'elenco degli enzimi alimentari dell'Unione dovrebbe avvenire gradualmente e senza perturbare il mercato degli enzimi alimentari esistente, in particolare le piccole e medie imprese. Se necessario, misure transitorie appropriate ai fini dell'istituzione di tale elenco possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1332/2008.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 234/2011, i richiedenti devono tenere conto degli ultimi orientamenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità"), disponibili al momento della presentazione della domanda, riguardanti i dati necessari per la valutazione dei rischi. In data 23 luglio 2009 l'Autorità ha adottato un parere scientifico che fornisce orientamenti sui dati necessari per la valutazione delle domande relative agli enzimi alimentari<sup>(4)</sup> e in data 8 luglio 2011 ha pubblicato una nota esplicativa contenente

orientamenti per la presentazione di un fascicolo sugli enzimi alimentari<sup>(5)</sup>. In data 25 maggio 2011 l'Agenzia ha inoltre adottato un parere scientifico che aggiorna gli orientamenti per la valutazione dei rischi dei microorganismi geneticamente modificati e dei loro prodotti destinati all'alimentazione umana e animale<sup>(6)</sup>.

- (5) Le prescrizioni dettagliate contenute nel regolamento (UE) n. 234/2011, nei documenti di orientamento e nella nota esplicativa dell'Autorità sono state adottate successivamente al regolamento (CE) n. 1332/2008.
- (6) Sulla base dell'esperienza acquisita nel frattempo, il termine inizialmente stabilito per la presentazione delle domande risulta insufficiente affinché le parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese, siano in grado di produrre tutti i dati necessari. Al fine di agevolare il passaggio graduale dalla situazione giuridica attuale al sistema stabilito dal regolamento (CE) n. 1332/2008, occorre accordare più tempo per la presentazione delle domande di quanto inizialmente previsto. È quindi opportuno prorogare il termine di ventiquattro mesi fissato dal regolamento (CE) n. 1332/2008 per la presentazione delle domande relative agli enzimi.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1332/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine per la presentazione di tali domande è di quarantadue mesi dalla data di applicazione delle misure di attuazione che devono essere adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari."

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

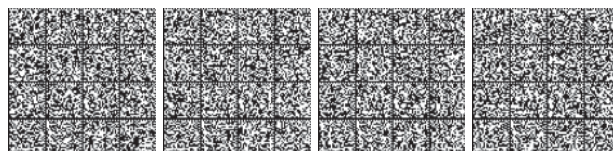
<sup>(2)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15.

<sup>(4)</sup> The EFSA Journal (2009) 1305, pag. 1. <http://www.efsa.europa.eu/en/scdoc/doc/1305.pdf>

<sup>(5)</sup> Pubblicazione di supporto 2011:177. <http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/177e.pdf>

<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2011;9(6):2193. <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf>



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

\_\_\_\_\_

